



Scheda informativa

DE / FR

Glossario della previdenza per la vecchiaia

Contesto:

Votazione popolare del 25.9.2022 sulla stabilizzazione dell'AVS (AVS 21)

Data:	27.6.2022
Stato:	Progetto in votazione
Ambito:	AVS

Accrediti per compiti assistenziali

Redditi virtuali che vengono accreditati a un assicurato sul suo → *conto individuale* per ciascun anno in cui assiste parenti stretti che percepiscono un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo dell'importo della rendita minima AVS annua al momento dell'inizio del diritto alla rendita (2022: 43 020 franchi l'anno).

Accrediti per compiti educativi

Redditi virtuali che vengono accreditati a un assicurato sul suo → *conto individuale* per ciascun anno in cui ha figli di età inferiore ai 16 anni. Gli accrediti per compiti educativi ammontano al triplo dell'importo della rendita minima AVS annua al momento dell'inizio del diritto alla rendita (2022: 43 020 franchi l'anno).

Anni di gioventù

Le persone che esercitano un'attività lucrativa pagano contributi AVS dal 1° gennaio successivo al compimento dei 17 anni, mentre le persone senza attività lucrativa solo dal 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni. Questi tre anni di differenza sono designati come anni di gioventù. Per principio, essi non vengono presi in considerazione nel calcolo della rendita, ma possono esserlo per colmare → *lacune contributive* di al massimo tre anni.

Anticipazione della rendita

Gli uomini e le donne possono anticipare di uno o due anni (solo interi) la riscossione della rendita. L'anticipazione della rendita comporta una riduzione attuariale della rendita del 6,8 per cento per anno di anticipazione.

Con la riforma le donne e gli uomini potranno scegliere più liberamente il momento in cui iniziare a riscuotere la rendita. Potranno infatti anticipare o rinviare la totalità o una parte della rendita tra i 63 e i 70 anni, anche nella previdenza professionale. Chi lavorerà oltre l'età di riferimento potrà migliorare la sua rendita grazie ai contributi versati in quel periodo. Le aliquote di riduzione della rendita in caso di riscossione anticipata e quelle di aumento in caso di rinvio verranno aggiornate nel 2027 per tenere conto dell'aumento della speranza di vita.

Casse di compensazione

Organi decentralizzati dell'AVS che ne svolgono i compiti amministrativi. Esistono casse di compensazione cantonali e casse di compensazione professionali, costituite per le imprese attive in determinati settori. Inoltre, la Confederazione gestisce due casse di compensazione: la Cassa federale di compensazione, per il personale della Confederazione, e la Cassa svizzera di compensazione, che è competente per gli assicurati residenti all'estero e gestisce l'AVS facoltativa.

Conto individuale

Per ogni persona che paga i contributi AVS, le → *casse di compensazione* tengono un conto individuale (CI) in cui sono registrati i redditi e gli → *accrediti per compiti assistenziali*. Una persona può avere CI presso più casse di compensazione. In tal caso, ai fini del calcolo delle prestazioni i suoi CI vengono riuniti mediante il suo numero AVS.

Durata di contribuzione	La durata di contribuzione è, insieme con il → <i>reddito annuo medio determinante</i> , l'elemento fondamentale per il calcolo della rendita di vecchiaia. La durata di contribuzione è completa quando tra il compimento del 20° anno d'età e il raggiungimento dell'età di pensionamento la persona è sempre stata assicurata all'AVS e ha adempiuto l'obbligo contributivo. In questo caso si ha diritto a una → <i>rendita completa</i> . Per le rendite di vecchiaia la durata di contribuzione completa è di 44 anni per gli uomini e 43 per le donne (44 con la riforma). In caso di → <i>lacune contributive</i> , si ha diritto soltanto a una rendita parziale. Ogni anno di contribuzione mancante comporta una riduzione della rendita di vecchiaia del 2,27 per cento.
Età di riferimento (età ordinaria di pensionamento)	Momento a partire dal quale gli assicurati hanno diritto a una rendita di vecchiaia senza riduzioni. Attualmente l'età ordinaria di pensionamento è di 64 anni per le donne e di 65 anni per gli uomini. Con la riforma AVS 21 l'età di riferimento delle donne verrà aumentata progressivamente a 65 anni.
Fondo di compensazione	Ente responsabile per la gestione finanziaria e patrimoniale centralizzata dell'AVS. Il fondo di compensazione, con sede a Ginevra, è indipendente dall'Amministrazione federale ed è diretto da un consiglio di amministrazione i cui membri sono nominati dal Consiglio federale. L'assicurazione invalidità (AI) e l'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno (IPG) dispongono ciascuno di un proprio fondo di compensazione. Si veda anche www.compenswiss.ch .
Franchigia	Una volta raggiunta l'età ordinaria di pensionamento, il reddito dell'attività lucrativa è esentato dall'obbligo contributivo AVS fino a concorrenza di 16 800 franchi annui (1400 franchi mensili) per datore di lavoro. Con la riforma AVS 21 sarà possibile rinunciare alla franchigia. I contributi AVS pagati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (65 anni) potranno essere impiegati per colmare eventuali lacune contributive o migliorare la propria rendita AVS (fino a concorrenza della rendita massima).
Indice del tasso di sostituzione	Serve a valutare l'andamento globale del tasso di sostituzione dell'AVS e corrisponde al rapporto tra la rendita minima AVS e l'indice dei salari. Il valore 100 corrisponde al rapporto nel 1980, anno del primo adeguamento delle rendite con l'→ <i>indice misto</i> . Nel 2020 l'indice del tasso di sostituzione era di 89,1 punti.
Indice misto	Indice che corrisponde alla media dell'indice dei salari e dell'indice dei prezzi. Di regola, viene applicato ogni due anni per l'adeguamento delle rendite all'evoluzione dei prezzi e dei salari. Se nel corso di un anno il rincaro supera il 4 per cento, le rendite vengono adeguate prima.
Lacuna contributiva	Chi non ha pagato ininterrottamente contributi tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e il 31 dicembre che precede il raggiungimento dell'età di pensionamento e non ha nemmeno diritto ad → <i>accrediti per compiti educativi</i> o → <i>accrediti per compiti assistenziali</i> presenta lacune contributive. Le lacune contributive possono essere colmate, interamente o parzialmente, con → <i>anni di gioventù</i> . Con la riforma si potranno inoltre colmare tali lacune con i periodi di contribuzione totalizzati dopo il raggiungimento dell'età di riferimento (al massimo 5 anni).
Limitazione della somma delle rendite per coniugi	La somma delle due rendite individuali di una coppia di coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima. In caso di superamento di questo limite, le rendite individuali vengono ridotte in misura corrispondente.
Percento demografico IVA	Dal 1999 un punto percentuale IVA viene impiegato per finanziare l'AVS. Fino alla fine del 2019 l'83 per cento dei relativi proventi confluiva direttamente nelle casse dell'AVS e il 17 per cento in quelle della Confederazione. Dal 2020 i proventi del percento demografico sono interamente destinati all'AVS.
Rapporto di dipendenza	Indicatore dell'evoluzione demografica che corrisponde al rapporto tra le persone di età superiore ai 64 anni e quelle di età compresa tra i 20 e i 64 anni.

Reddito annuo medio determinante	Somma tra la media dei redditi rivalutati (in base ai contributi versati in quanto persona esercitante un'attività lucrativa o in quanto persona senza attività lucrativa e ai redditi divisi) e la media degli → <i>accrediti per compiti educativi</i> e degli → <i>accrediti per compiti assistenziali</i> .
Rendita completa	Rendita concessa se l'avente diritto alle prestazioni ha sempre adempiuto l'obbligo contributivo tra il 1° gennaio successivo al compimento dei 20 anni e l'insorgere dell'evento assicurato (vecchiaia, morte, invalidità). Gli uomini hanno diritto a una rendita completa con 44 anni di contribuzione fino a 65 anni di età e le donne con 43 anni di contribuzione (44 con la riforma) fino a 64 anni di età (65 con la riforma).
Rendita massima	Importo massimo della rendita, fissato per legge in funzione del → <i>reddito annuo medio determinante</i> e della → <i>durata di contribuzione</i> . La rendita massima è pari al doppio della → <i>rendita minima</i> , ossia 2390 franchi al mese per una persona sola e 3585 franchi per una coppia (2022). La somma delle rendite individuali dei coniugi non può superare il 150 per cento della rendita massima prevista per le persone sole. I pensionati con figli minorenni o di età inferiore a 25 anni che seguono ancora una formazione percepiscono, oltre alla rendita di vecchiaia, una → <i>rendita per figli</i> compresa tra 478 e 956 franchi mensili per figlio. Normalmente ogni due anni l'AVS adegua l'importo delle rendite all'evoluzione generale dei salari e al rincaro (→ <i>indice misto</i>).
Rendita per figli	Complemento alla rendita di vecchiaia per gli assicurati che hanno a carico figli di età inferiore a 18 anni (o 25 anni se i figli seguono una formazione). Se entrambi i genitori percepiscono una rendita di vecchiaia, hanno diritto a due rendite per figli per un importo complessivo non superiore al 60 per cento della rendita di vecchiaia massima.
Rendita per orfani	Rendita cui hanno diritto fino ai 18 anni (fino ai 25 se sono in formazione) i figli orfani di padre o di madre. La rendita per orfani corrisponde al 40 per cento della rendita di vecchiaia della persona deceduta. In caso di decesso di entrambi i genitori, sono versate due rendite per orfani, la cui somma è limitata al 60 per cento della rendita di vecchiaia massima.
Rendita vedovile	Rendita prevista per una persona che alla morte del coniuge o del partner registrato ha figli. I vedovi vi hanno diritto solo se e fintantoché hanno figli di età inferiore a 18 anni. Le vedove senza figli vi hanno diritto se al momento del decesso del coniuge hanno più di 45 anni e sono state sposate per almeno cinque anni. La rendita vedovile corrisponde al massimo all'80 per cento della rendita di vecchiaia. A determinate condizioni vi hanno diritto anche donne e uomini divorziati. Se, contemporaneamente alla rendita vedovile, una persona ha diritto anche a una rendita di vecchiaia o d'invalidità, è versata soltanto la rendita più elevata.
Rinvio della rendita	La rendita può essere rinviata al massimo di cinque anni. Il rinvio della rendita dà diritto a un supplemento graduato in funzione della durata del rinvio (dal 5,2 % al 31,5 %). Il supplemento viene accordato anche se la somma della rendita e del supplemento supera l'importo della → <i>rendita massima</i> . Con la riforma le donne e gli uomini potranno scegliere più liberamente il momento in cui iniziare a riscuotere la rendita. Potranno infatti anticipare o rinviare la totalità o una parte della rendita tra i 63 e i 70 anni, anche nella previdenza professionale. Chi lavorerà oltre l'età di riferimento potrà migliorare la sua rendita grazie ai contributi versati in quel periodo. Le aliquote di riduzione della rendita in caso di riscossione anticipata e quelle di aumento in caso di rinvio verranno aggiornate nel 2027 per tenere conto dell'aumento della speranza di vita.
Risultato di ripartizione	Differenza tra le entrate e le uscite dell'assicurazione, esclusi i redditi da capitale.
Salario di poco conto	Se una persona guadagna meno di 2300 franchi l'anno presso un datore di lavoro, i contributi AVS le sono conteggiati solo su sua esplicita richiesta. Per le persone impiegate nei settori dell'arte e della cultura nonché nelle economie domestiche, i contributi devono essere versati in ogni caso (eccezione: per le persone di età inferiore ai 25 anni impiegate nelle economie domestiche è previsto un limite salariale di 750 franchi).
Sistema dei tre pilastri	Il sistema svizzero di previdenza per la vecchiaia consta di tre pilastri: l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), obbligatoria per tutti gli abitanti; la previdenza professionale

(PP), obbligatoria per la maggior parte delle persone che esercitano un'attività lucrativa; la previdenza individuale facoltativa, fiscalmente agevolata, per chi esercita un'attività lucrativa. Se nella vecchiaia o all'insorgere di un'invalità i redditi conseguiti non sono sufficienti per garantire la copertura del fabbisogno vitale, la parte mancante viene coperta tramite le prestazioni complementari (PC).

Sistema di capitalizzazione

La previdenza professionale è finanziata secondo il cosiddetto sistema di capitalizzazione. Esso prevede la costituzione, secondo un piano di previdenza, di un avere di vecchiaia con il quale finanziare le prestazioni assicurative dovute. Nel sistema di capitalizzazione, le prestazioni di vecchiaia sono dunque prefinanziate. I capitali vengono investiti sui mercati finanziari. In parole povere, l'istituto di previdenza funziona come una cassa di risparmio: ognuno risparmia per sé. Una cassa pensioni che applica questo metodo accredita tutti i contributi versati da un assicurato fino alla sua uscita e tutti i relativi interessi, analogamente a una banca, su una sorta di conto di risparmio. Il sistema opposto a quello di capitalizzazione è il → *sistema di ripartizione*, nel quale i fondi versati da un assicurato vengono costantemente impiegati per finanziare le prestazioni di altri.

Sistema di ripartizione

L'AVS è finanziata secondo il cosiddetto sistema di ripartizione: gli impegni correnti sono finanziati con le entrate correnti (le entrate vengono «ripartite»). Le prestazioni dell'AVS sono finanziate principalmente mediante i contributi degli assicurati e dei datori di lavoro. La Confederazione fornisce un contributo fisso pari al 20,2 per cento delle uscite dell'assicurazione, utilizzando a tal fine gli introiti provenienti dalle tasse sul tabacco e sull'alcol nonché le sue risorse generali. In aggiunta, all'AVS sono destinati anche i proventi della tassa sulle case da gioco. A differenza del 1° pilastro, nel 2° pilastro vige il → *sistema di capitalizzazione*.

Splitting

Per il calcolo della rendita si sommano i redditi conseguiti da entrambi i coniugi negli anni di matrimonio e li si attribuiscono per metà a ciascuno. Questa ripartizione si applica simultaneamente anche agli → *accrediti per compiti educativi* e agli → *accrediti per compiti assistenziali*. Le condizioni per la ripartizione dei redditi sono adempite, se i coniugi erano assicurati negli stessi anni civili. Si procede allo splitting nel momento in cui entrambi i coniugi hanno diritto a una rendita o il loro matrimonio si scioglie in seguito a divorzio o un coniuge superstite ha diritto a una rendita di vecchiaia.

Supplemento di vedovanza

Supplemento del 20 per cento sulla rendita di vecchiaia o d'invalità destinato ai beneficiari vedovi. La somma della rendita e del supplemento non può superare l'importo della → *rendita massima*.

Tasso di contribuzione

Il contributo all'AVS è versato per metà dal datore di lavoro e per metà dal salariato ed è pari all'8,7 per cento del salario determinante. Nel caso degli indipendenti, i contributi dipendono dal reddito conseguito e variano tra il 4,35 e l'8,1 per cento del medesimo; si applica una → *tavola scalare decrescente dei contributi*. Quale base di calcolo si considera il reddito conseguito nell'anno di contribuzione. Le persone che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo calcolato in base all'entità della loro sostanza e/o del reddito da loro conseguito in forma di rendita.

Tasso di sostituzione

Rapporto tra l'importo della prestazione dell'assicurazione e l'ultimo salario percepito. L'obiettivo in materia di prestazioni del 1° e del 2° pilastro è un tasso di sostituzione pari a circa il 60 per cento.

Tavola scalare decrescente dei contributi

Il contributo a carico dei lavoratori indipendenti è pari al massimo all'8,1 per cento del reddito conseguito. Ai lavoratori indipendenti che conseguono un reddito annuo inferiore a 57 400 franchi sono applicati i tassi preferenziali della tavola scalare decrescente dei contributi: il contributo a loro carico si riduce progressivamente dall'8,1 al 4,35 per cento. Per i redditi inferiori a 9600 franchi l'anno il contributo dovuto all'AVS corrisponde a un importo forfettario di 503 franchi.

Versioni del documento in altre lingue:

Glossar zur Altersvorsorge

Glossaire de la prévoyance vieillesse

Documenti di approfondimento dell'UFAS

www.ufas.admin.ch > assicurazioni sociali > AVS > Riforme e revisioni > Stabilizzazione dell'AVS

[Stabilizzazione dell'AVS \(AVS 21\) \(admin.ch\)](#)

Contatto

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Comunicazione

+41 58 462 77 11

kommunikation@bsv.admin.ch